

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/88 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 maggio 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2184/87 per quanto concerne la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 2184/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3514/87<sup>(4)</sup>, fissa la tassa di compensazione applicabile qualora il prezzo minimo all'importazione per le uve secche non sia rispettato;considerando che, e norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche<sup>(5)</sup> l'importo massimo della tassa di compensazione è determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi; che sulla base dei prezzi attualmente noti applicati sul mercato mondiale, l'importo massimo della tassa di compensazione in vigore dovrebbe essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tassa di compensazione che figura nella terza colonna dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2184/87 è modificata come segue:

- a) per quanto concerne le uve secche di Corinto della sottovoce 0806 20 11 o 0806 20 41 della nomenclatura combinata, gli importi 307,52 e 194,47 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 257,31 e 144,26;
- b) per quanto concerne le uve secche delle sottovoci 0806 20 19 o 0806 20 99 della nomenclatura combinata, gli importi 354,32 e 236,05 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 304,11 e 195,84.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.